

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che stabilisce modalità di applicazione, per il secondo semestre 1996, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 prevede la proroga al secondo semestre 1996 di un contingente tariffario di 76 500 animali vivi della specie bovina dai 160 ai 300 chilogrammi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95; che occorre stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli

d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁶⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95, 76 500 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il secondo semestre 1996 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per questi animali di dazio doganale ad valore e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1:

- a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato e/o esportato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA;
- b) la domanda di titolo d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.